Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 104° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 2 gennaio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1962.

Nomina della Commissione di indagini di cui all'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. (Piano triennale della scuola).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 15 aprile 1961, n. 291;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di indagine di cui all'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è formata come appresso:
Ermini on. prof. Giuseppe, presidente;
Barbaro sen. avv. Michele;
Bertola sen. prof. Ermenegildo;
Caleffi sen. Pietro;
Donati sen. prof. Guglielmo;
Donini sen. prof. Ambrogio;
Lami Starnuti sen. avv. Edgardo;
Massari sen. avv. Oronzo;
Moneti sen. prof. Alfredo;
Badini Confalonieri on. prof. Vittorio;
Baldelli on. prof. Vinicio;
Buzzi on. prof. Carlo;
Codignola on. dott. Tristano;
Leone on. prof. Raffaele;
Natta on. dott. Alessandro;
Sciorilli Borrelli on. prof. Raffaele;
Ferretti prof. Bruno, Lamberti prof. Giovanni, Prini prof. Pietro, Romano prof. Salvatore Francesco, Tramarollo prof. Francesco, Valitutti prof. Salvatore, Visalberghi prof. Aldo, Zanini prof. Emilio, esperti in materia scolastica;
Colombo prof. Bernardo, Glisenti dott. Giuseppe, Martinoli ing. Gino, Pavan prof. Mario, Pedrazzi professor Luigi, Salmoni ing. Claudio, Santoni Rugiu professor Antonio, esperti in materie economiche e sociali.

Art. 2.

Per le riunioni della Commissione di cui all'artic[olo] precedente spetta a ciascuno dei componenti il getto[ne] di presenza di cui al decreto del Presidente della R[e]pubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Ai fini del trattamento di missione, loro dovuto eve[n]tualmente ai sensi della legge 15 aprile 1961, n. 291[,] membri del Parlamento componenti la Commissio[ne] stessa sono equiparati, qualora non spetti loro una i[n]dennità superiore per altro titolo, alla qualifica di [di]rettore generale. I membri esperti estranei all'Amm[i]nistrazione dello Stato sono equiparati, agli stessi fi[ni] alla qualifica di ispettore generale.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissio[ne] graveranno sullo apposito capitolo istituito nello sta[to] di previsione della spesa del Ministero della pubbli[ca] istruzione per l'esercizio finanziario 1962-1963, con stanziamento di lire 200 milioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte d[ei] conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1962
Registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 316. — MISSORI

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Je[si] con sede in Jesi (Ancona), ad estendere il credito agrar[io] di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 150[9] convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 192[8] n. 1760 e le successive modificazioni e integrazion[i] nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddett[o] regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvat[o] con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successi[ve] modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 [e] le successive modificazioni e integrazioni, nonchè [il] decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stat[o] 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956 e 28 mag[g]gio 1957, con i quali la Banca popolare cooperativa [di] Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è stata autorizzata [a] compiere operazioni di credito agrario di esercizio, [ai] sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 192[7] n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 176[0] con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso re[gio] decreto-legge e dal relativo regolamento, nel terr[i]torio dei comuni di Jesi, Morro d'Alba, Santa Mari[a] Nuova, Serra de' Conti e Cupramontana, in provinc[ia] di Ancona;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), con i propri decreti in data 7 marzo 1956 e 28 maggio 1957, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Ancona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7399)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare Valconca, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1951, con il quale la Banca cooperativa Morcianese, ora Banca popolare Valconca, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Morciano di Romagna, Montegridolfo, Montefiorenconca, Gemmano, Montecolombo, San Clemente e Misano, in provincia di Forlì;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare Valconca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa Morcianese, ora Banca popolare Valconca, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), con il proprio decreto in data 15 giugno 1951, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Saludecio e Mondaino, in provincia di Forlì.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare Valconca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 1948 e 28 maggio 1957 con i quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle Provincie piemontesi e della Val d'Aosta nonchè nel territorio dei seguenti comuni:

Broni, Candia, Cilavegna, Garlasco, Mortara, Robbio, Voghera, Pavia, Alagna, Albonese, Barbianello, Bastida dei Dossi, Borgo San Siro, Campospinoso, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cergnago, Cerreto Lomellina, Cervesina, Corana, Cornale, Cozzo, Montalto Pavese, Montebello, Mornico Losana, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Parona, Pinarolo Po, Pizzale, Redavalle, Retorbido, Robecco Pavese, Rosasco, San Cipriano Po, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Angelo Lomellina, Silvano Pietra, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Villanova d'Ardenghi e Zerbolò, in provincia di Pavia;

Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Campomorone, Carasco, Ceranesi, Chiavari, Cogorno, Davagna, Genova, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mele, Mezzanego, Mignanego, Mocònesi, Ne, San Colombano Certenoli, Santolcese, Serra Riccò, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli, in provincia di Genova;

Airole, Apricale, Camporosso, Ceriana, Chiusavecchia, Civezza, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pontedassio, Prelà, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, in provincia di Imperia;

Alassio, Albenga, Albissola Superiore, Andora, Arnasco Balestrino, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Cisano sul Neva, Garlenda, Giustènice, Laigueglia, Loano, Ortovero, Quiliano, Savona, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze, Vendone, Villanova d'Albenga, in provincia di Savona.

Vista la domanda presentata dall'Istituto stesso.

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino con i propri decreti in data 27 novembre 1948 e 28 maggio 1957, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Cairo Montenotte, Finale Ligure, Magliolo, Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio, Cosseria, Dego, Plodio, Roccavignale, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino, Onzo e Zuccarello, in provincia di Savona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Teramo, con sede in Teramo, ad esercitare il credito agrario di esercizio nel territorio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Teramo, con sede in Teramo;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Teramo.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7396)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Macerata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), ad estendere il credito agrario di esercizio in altri Comuni della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 con cui la Banca popolare di Macerata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Macerata Feltria (Pesaro);

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Macerata Feltria (Pesaro), con decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Monte Copiolo, Lunano, Monte Cerignone e Pietrarubbia, tutti in provincia di Pesaro.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la pre-

sente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Macerata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7393)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Massa Marittima, con sede in Massa Marittima (Grosseto), ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 17 gennaio 1950 e 24 agosto 1957 con i quali la Banca popolare di Massa Marittima, con sede in Massa Marittima (Grosseto), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Massa Marittima e Follonica, in provincia di Grosseto;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Massa Marittima (Grosseto) con i decreti 17 gennaio 1950 e 24 agosto 1957, di che in premessa, è estesa al territorio di Scarlino Scalo (frazione del comune di Scarlino) e del comune di Catiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Massa Marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7397)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), ad estendere il credito agrario di esercizio in altri Comuni della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1956, con il quale la Banca popolare di Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Montebelluna, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba e Volpago del Montello, in provincia di Treviso;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), col proprio decreto in data 3 aprile 1956, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Susegana, Trevignano e Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Montebelluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

(7394)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova, ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio 1949 e 2 gennaio 1959, con i quali la Banca popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Mestrino, Montegrotto, Pontelongo, Villafranca, Campodarsego, Castelbaldo, Abano, Battaglia, Piazzola, Camposampiero, Cittadella, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piombino Dese, Piove di Sacco, Padova, Solesino (in provincia di Padova), San Biagio di Collalta e Motta di Livenza (in provincia di Treviso);

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova, coi propri decreti in data 2 febbraio 1949 e 2 gennaio 1959, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Tribano (in provincia di Padova), Preganziol e Quinto di Treviso (in provincia di Treviso).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37 terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Padova e Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7398)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Terracina (Latina).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Terracina (Latina) in data 23 marzo 1962, n. 141, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Terracina (Latina) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Terracina, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il prefetto di Latina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 dicembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(7448)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Messa in liquidazione della Società di mutua assicurazione bestiame ovino « La Purissima », con sede in Ittiri (Sassari) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, numero 449;

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del Codice civile;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari n. 27172/III, in data 7 agosto 1957, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 78 del 31 agosto 1957, con il quale è stata costituita la Società di mutua assicurazione bestiame ovino « La Purissima », con sede in Ittiri;

Considerato che la predetta mutua, nonostante i reiterati inviti, non ha mai provveduto al deposito dei bilanci annuali;

Decreta:

La Società di mutua assicurazione bestiame ovino « La Purissima », con sede in Ittiri (Sassari), è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Cuccuru, funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(7527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento delle polveri nere denominate « polvere nera tipo 1 », « polvere nera tipo 2 » e « polvere nera tipo 3 ».

Le polveri nere denominate « polvere nera tipo 1 », « polvere nera tipo 2 » e « polvere nera tipo 3 », fabbricate dalla Dynamit Nobel nel proprio stabilimento di Troisdorf (Germania Occidentale) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 54 delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria 1ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7229)

Riconoscimento delle polveri piriche denominate « polvere pirica nera da mina e da pirotecnici » e « polvere pirica nera esclusivamente per pirotecnici ».

Le polveri piriche denominate « polvere pirica nera da mina e da pirotecnici » e « polvere nera esclusivamente per pirotecnici », fabbricate dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti) sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 1ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7232)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex argine destro del Po di Levante, in comune di Donada (Rovigo).

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 913 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex argine destro del Po di Levante, segnato nel catasto del comune di Donada al foglio n. 18, mappale 5-*a* di Ha. 1.09.99, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 maggio 1961, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7156)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Novito, in comune di Locri (Reggio Calabria).

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 914 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Novito segnato nel catasto del comune di Locri al foglio n. 6, lettere *D*, *E*, *F*, *G*, di complessivi mq. 27.965, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7157)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già alveo del fiume Chiascio, in comune di Assisi (Perugia).

Con decreto 30 settembre 1962, n. 558 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già alveo del fiume Chiascio segnato nel catasto del comune di Assisi (Perugia) al foglio n. 27, particelle 81, 114, 162 già 77½, 87, 88, 163 già 90-*b*, 91, 92, 93, 94, 109, 108, 95 e 111, di complessivi Ha. 6.09.00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 novembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

(7155)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bastiancig Luigia in Bellotto;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva del Friuli e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Bastiancig Luigia in Bellotto, nata a Cormons addì 22 ottobre 1931, residente a Capriva del Friuli, via Roma n. 30, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bastiancig » in « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva del Friuli, sarà notificato alla interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 dicembre 1962

Il Prefetto: PRINCIVALLE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bastiancig Giuseppina in Mauri;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva del Friuli e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Bastiancig Giuseppina in Mauri, nata a Cormons addì 12 aprile 1933, residente a Capriva del Friuli, via Roma n. 34, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bastiancig » in « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva del Friuli, sarà notificato alla interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 dicembre 1962

Il Prefetto: PRINCIVALLE

(7350)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a vice direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Firenze.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale parte 2ª n. 47 del 22 novembre 1962, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la graduatoria del concorso a vice-direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Firenze, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1961.

(7472)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a vice direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Verona.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale parte 2ª n. 47 del 22 novembre 1962, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la graduatoria del concorso a vice direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Verona, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1961.

(7473)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1957, n. 4603, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro n. 16, foglio n. 266, con cui è stato bandito il concorso pubblico a cinque posti di vice ragioniere in prova del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1962, n. 10595, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1962, registro n. 21, foglio n. 207, con cui il numero dei posti come sopra messi a concorso viene elevato da 5 a 10;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con i decreti ministeriali 10 febbraio 1962 e 9 aprile 1962 citati nelle premesse, è così composta:

Camanni dott. Francesco, ispettore generale A.C., presidente;

Pignatelli prof. Ezio, titolare di ragioneria Istituto tecnico « Pareto », membro;

Muzzo prof. Manlio, titolare di materie giuridiche ed economiche Istituto tecnico « Gioberti », membro;

Martorelli dott. Renato, direttore di divisione A.C. - membro;

Turetta dott. Aezio, direttore di divisione A.C. membro;

Salvi dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe A.C. Segretario.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 60.000 (sessantamila) occorrenti per il funzionamento della Commissione di cui sopra, si farà fronte con impegno sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1962
Registro n. 42, foglio n. 533

(7417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2827 del 6 novembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto n. 273 del 29 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto n. 2829 del 6 novembre 1962, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Mario Mariani si è resa vacante la 2ª condotta del comune di Visso;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Giovagnoli Nazzareno è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Visso in sostituzione del dott. Mario Mariani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 14 dicembre 1962

Il medico provinciale: BORROMEI

(7355)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.